



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.170 TFT 19 del 22 dicembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 22 dicembre 2020

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

DEFERIMENTI

Procedimento n. 17/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Sergio La Commare – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- FIGURA MICHAEL

- MINUTOLA GIOVANNI

- A.S.D. HELLENIKA A.S.

- A.S.D. SPORTING TRECAGNI F.C.

- A.S.D. REAL CITTA' DI PATERNO' (dalla stagione sportiva 2018- 2019 A.S.D. PATERNO' CALCIO)

Campionato 2° Categoria. Stagione 2016-2017

Con nota 3602/771 pf18-19/GC/sds del 22 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere:

- Figura Michael, già calciatore tesserato per la A.S.D. Hellenika A.S., per la violazione dell'art.1 bis c.1 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.4 c.1 C.G.S. vigente) nonché dell'art.6 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.24 c.1 C.G.S. vigente) per avere lo stesso nel corso della stagione 2016-2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nelle città di Siracusa, Ragusa e Catania nell'ambito di una organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza ed anche ricevendo dagli scommettitori, dallo stesso procacciati, il pagamento delle puntate, rimettendo le somme, così ottenute, ai vertici della stessa organizzazione e guadagnando per sé la provvigione pattuita;

- Minutola Giovanni, calciatore tesserato per la A.S.D. Sporting Trecagni F.C. nella stagione sportiva 2015-2016 e per la A.S.D. Real Città di Paternò (denominata A.S.D. Paternò Calcio dalla stagione 2018-2019) nella stagione sportiva 2016-2017, per la violazione dell'art.1 bis c.1 del C.G.S. c.1 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.4 c.1 C.G.S. vigente) nonché dell'art.6 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.24 c.1 C.G.S. vigente) per avere lo stesso nel corso delle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Catania nell'ambito di una organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza ed anche ricevendo dagli scommettitori, dallo stesso procacciati, il pagamento delle puntate, rimettendo le somme, così ottenute ai vertici della stessa organizzazione e guadagnando per sé la provvigione pattuita;

- la società A.S.D. Hellenika A.S. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 c.2

del C.G.S. all'epoca in vigore (art.6 c.2 del C.G.S. vigente), per la quale era tesserato Figura Michael al momento della commissione delle condotte sopra formulate;

- la società A.S.D. Sporting Trecastagni F.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.6 c.2 del C.G.S. vigente), per la quale era tesserato Minutola Giovanni nella stagione sportiva 2015-2016 al momento della commissione delle condotte sopra formulate;

- la società A.S.D. Real Città di Paternò (dalla stagione sportiva 2018-2019 denominata A.S.D. Paternò Calcio) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.6 c.2 del C.G.S. vigente), per la quale era tesserato Minutola Giovanni nella stagione sportiva 2016-2017 al momento della commissione delle condotte sopra formulate.

La Procura Federale ha dedotto le sue conclusioni dalla copia della Comunicazione di Reato prot. N.131/18 Mob. SCO I^A Sq del 23.5.18 (trasmessa con relativi allegati su supporto informatico, a richiesta della Procura Generale dello Sport, dalla Procura della Repubblica DDA del Tribunale di Catania) a carico di Salvo Salvatore Massimiliano + 76 nell'ambito del proc. n.5227/16 r.g.n.r., nonché da copia degli atti del detto pendente procedimento, dai fogli di censimento delle indicate società e dagli estratti storici di tesseramento dei calciatori Figura Micheal e Minutola Giovanni.

All'udienza del 15.12.2020 delle parti deferite, benché tutte regolarmente convocate, si è presentato solo il sostituto del difensore della ADS Sporting Acicatena FC (dal 30.7.2020 nuova denominazione alla deferita A.S.D. Sporting Trecastagni FC. matr.916421), che ha insistito nella richiesta di rinvio della trattazione del procedimento nei confronti propri e del Minutola.

Il Tribunale, ritenuta fondata la comprovata indisponibilità del difensore incaricato per ragioni sanitarie, accoglie la richiesta disponendo la separazione del procedimento nei confronti del Minutola e delle società di appartenenza (A.S.D. Sporting Trecastagni FC ed A.S.D. Real Città di Paternò) all'epoca dei fatti in questione e fissando la trattazione alla prossima udienza del 22.12.2020 previa sospensione dei termini decadenziali.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità e, per l'effetto, applicare:

- a carico di Figura Michael la sanzione della squalifica per 5 anni e dell'ammenda di € 25.000.

- a carico della A.S.D. Hellenika la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti acquisiti, rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale hanno pieno fondamento in ordine al calciatore deferito.

Ed invero l'attività di indagine, svolta dalla Guardia di Finanza ha permesso di accertare la condotta tenuta nell'ambito di una organizzazione volta alla accettazione di scommesse al di fuori del circuito autorizzato dall'A.M.S., avvenuta con l'uso di piattaforme internet come Futurebet, Futurebet2021, Betworld365, Betcom29 e Betcom72, sistematicamente cambiate allorché oscurati dalla Autorità per la mancanza di specifica autorizzazione, attraverso le quali alcuni soggetti cedevano a terzi i siti di gioco a fronte di compenso.

Ciò premesso, la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza a carico del Figura emerge – anche con il supporto delle massime giurisprudenziali citate nel deferimento – dalla convergenza delle dichiarazioni accusatorie con l'esito della attività di polizia

giudiziaria e delle intercettazioni acquisite. E' stato infatti correttamente rilevata la reiterazione delle telefonate intercorse, la reciprocità delle informazioni richieste ed il linguaggio criptico, più volte usato (con la desumibile consapevolezza della illiceità della condotta) nella comunicazione di specifiche circostanze, talora non perfettamente comprensibili dall'interlocutore, tanto da richiederne specifico chiarimento. Vanno ravvisati pertanto elementi gravi, precisi e concordanti di un costante rapporto di costoro con un gruppo di persone, aventi per oggetto scommesse effettuate "on line", dalle quali venivano tratti vantaggi economici.

In particolare si rileva che Figura Michael è stato identificato dalla utenza telefonica 345..... a lui intestata, attraverso la quale l'interlocutore gli si rivolgeva chiamandolo per nome. Lo stesso risulta indagato per aver fatto parte di una stabile associazione a delinquere, composta da più di 10 persone (art.416 c.1,2,3,5 CP) e costituita allo scopo di tenere una serie indeterminata di condotte illecite attraverso i siti sopra indicati, utilizzati all'interno di sale-scommesse, Internet point, C.E.D., C.T.D. ed esercizi commerciali, così consumando i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art.4 L.401/89), truffa aggravata ai danni dello Stato a mezzo di artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta (art.640 c.2 CP), riciclaggio e reimpiego di proventi da delitto (art.648 bis-ter CP); reati accertati in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania dal 2016 ed in permanenza.

La sua attività di agente dedito alla raccolta di scommesse emerge da varie conversazioni telefoniche. Tra queste se ne è evidenziata una del 4.11.16 in cui il Figura faceva cenno a C..... (altro indagato) di un giocatore che utilizzava il credito concessogli sul sito "www betcom365" anziché quello sul sito "www betcom29.com". Nel corso di altre chiamate del 5.11.16 emerge la sua costante attività nello svolgimento dell'attività illecita allorché in una il C..... gli configurava il proposito di aprire una nuova agenzia (*"ora a Luchino gli facciamo un bel centro scommesse. Gliela facciamo io e tu ..."*); lo stesso giorno il Figura diceva al C..... che poteva avvalersi dell'opera di un tale I.F. (*"puoi fare tutte cose con lui"*), il quale confermava di ricevere denaro (*"sì, me la sta dando ... seicento"*), ottenendo il benessere del C..... (*"va bene; ok; a posto"*). Altri contatti fra gli stessi si registravano il 28.11.16 (C.....: *"ti ho mandato un paio di cosette dall'altra parte"* e il Figura: *"ok. Ho visto le cose ... che hanno accreditato. Va bene, poi ci pensi tu"*) ed il 9.12.16, allorché emergeva la esistenza di una scala gerarchica associativa, (Conte : *"se vuoi la puoi utilizzare dall'altra parte. Però siamo sempre là ... fatti sentire perché giustamente devo dare conto anche io"*). Si può sostanzialmente dedurre quindi la sussistenza di rapporti economici in relazione al gioco raccolto e flussi di attività fra diversi siti.

Il Figura quindi viene riconosciuto responsabile degli addebiti formulati dalla Procura Federale e nei suoi confronti si emette, considerata la continuità della condotta illecita, la sanzione prevista dall'art.24 c.1-3 C.G.S. e precisata in dispositivo.

Per quanto attiene alla responsabilità della società A.S.D. HELLENICA AS si osserva che più volte (vedi per ultimo CFA del 4.9.20) la responsabilità oggettiva delle società è stata fondata sull'art.6 c.2 C.G.S., per cui ogni violazione commessa da soggetti che rappresentano o appartengono ad esse in quanto ha come unico presupposto il rapporto di tesseramento, costituente, anche da solo, l'elemento della connessione con la condotta illecita commessa. Osserva però il collegio decidente che non va ignorato il seguente art.

7, secondo cui “al fine di escludere o attenuare la responsabilità delle società ... il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art.7 c.5 dello Statuto”. Ed invero, se la ratio dell'art.6 c.2 è quindi quella di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti, non può trascurarsi la natura della infrazione e la esistenza di un collegamento con l'attività sportiva o gestionale, cui il soggetto tesserato è tenuto. Orbene, nel caso di specie si tratta di condotte attinenti alla raccolta illecita di scommesse, non aventi per oggetto – e comunque non emerge dagli atti - gare delle società deferite, per cui gli autori erano tesserati, né disputate in ambito dilettantistico. Non si vede dunque come le società di appartenenza potessero apprendere dell'accadimento o comunque controllare che i loro calciatori non commettessero condotte illecite di quel tipo al di fuori dei luoghi sociali e del tempo dedicato alla attività sportiva. Va pertanto esclusa per le società deferite la responsabilità oggettiva loro addebitata.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a Figura Michael la squalifica di anni 4 (quattro) e l'ammenda di € 25.000 (venticinquemila).

Proscioglie dalla contestata violazione di responsabilità oggettiva la società sportiva A.S.D. Hellenika, per la quale era tesserato Figura Michael.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Sergio La Commare

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 17/1/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Sergio La Commare – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- MINUTOLA GIOVANNI

- A.S.D. SPORTING TRECAGNI F.C.

- A.S.D. REAL CITTA' DI PATERNO' (dalla stagione sportiva 2018- 2019 A.S.D. PATERNO' CALCIO)

Campionato Promozione - Stagione 2015/2016 – 2016/2017

Con nota 3602/771 pf18-19/GC/sds del 22 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere:

- Minutola Giovanni, calciatore tesserato per la A.S.D. Sporting Trecagni F.C. nella stagione sportiva 2015-2016 e per la A.S.D. Real Città di Paternò (denominata A.S.D. Paternò Calcio dalla stagione 2018-2019) nella stagione sportiva 2016-2017, per la violazione dell'art.1 bis c.1 del C.G.S. c.1 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.4 c.1 C.G.S. vigente) nonché dell'art.6 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.24 c.1 C.G.S. vigente) per avere lo stesso nel corso delle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di

raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Catania nell'ambito di una organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza ed anche ricevendo dagli scommettitori, dallo stesso procacciati, il pagamento delle puntate, rimettendo le somme, così ottenute ai vertici della stessa organizzazione e guadagnando per sé la provvigione pattuita;

- la società A.S.D. Sporting Trecastagni F.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.6 c.2 del C.G.S. vigente), per la quale era tesserato Minutola Giovanni nella stagione sportiva 2015-2016 al momento della commissione delle condotte sopra formulate;

- la società A.S.D. Real Città di Paternò (dalla stagione sportiva 2018-2019 denominata A.S.D. Paternò Calcio) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 c.2 del C.G.S. all'epoca in vigore (art.6 c.2 del C.G.S. vigente), per la quale era tesserato Minutola Giovanni nella stagione sportiva 2016-2017 al momento della commissione delle condotte sopra formulate.

La Procura Federale ha dedotto le sue conclusioni dalla copia della Comunicazione di Reato prot. N.131/18 Mob. SCO I[^] Sq del 23.5.18 (trasmessa con relativi allegati su supporto informatico, a richiesta della Procura Generale dello Sport, dalla Procura della Repubblica DDA del Tribunale di Catania) a carico di Salvo Salvatore Massimiliano + 76 nell'ambito del proc. n.5227/16 r.g.n.r., nonché da copia degli atti del detto pendente procedimento, dai fogli di censimento delle indicate società e dagli estratti storici di tesseramento del calciatore Minutola Giovanni.

All'udienza del 22.12.2020 delle parti deferite, benché tutte regolarmente convocate, si è presentato l'avv. Maria Corrao in sostituzione dell'avv. Valentina Di Stefano per lo Sporting Trecastagni (oggi ASD Sporting Acicatena), il quale ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del deferimento per essere trascorso il termine perentorio di definizione del procedimento. In subordine chiede il proscioglimento non configurandosi la responsabilità della società.

Non è comparso il sig. Minutola Giovanni né il suo difensore di fiducia che si è limitato ad inviare in data odierna una richiesta di rinvio per l'asserito impedimento del proprio assistito come da certificazione medica allegata.

Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale:

sentito il rappresentante della Procura Federale che si è opposto al chiesto rinvio;

ritenuto che la richiesta di rinvio è tardiva per essere stata inviata a mezzo pec solo in data 22.12.2020 ore 12.07;

ritenuto inoltre che l'addotto impedimento non è assoluto e tale da impedire la presenza del deferito;

rigetta l'istanza disponendo procedersi oltre.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità e, per l'effetto, applicare:

- a carico di Minutola Giovanni la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione di permanenza nei ranghi della FIGC nonché l'ammenda di € 25.000,00;

- a carico della A.S.D. Sporting Trecastagni (oggi Sporting Acicatena) ammenda di € 500,00;

- a carico della A.S.D. Real Città di Paternò (oggi ASD Paternò Calcio) ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti acquisiti, rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale hanno pieno fondamento in ordine al calciatore deferito.

Ed invero l'attività di indagine, svolta dalla Guardia di Finanza ha permesso di accertare la condotta da loro tenuta nell'ambito di una organizzazione volta alla accettazione di scommesse al di fuori del circuito autorizzato dall'A.M.S., avvenuta con l'uso di piattaforme internet come Futurebet, Futurebet2021, Betworld365, Betcom29 e Betcom72, sistematicamente cambiate allorché oscurati dalla Autorità per la mancanza di specifica autorizzazione, attraverso le quali alcuni soggetti cedevano a terzi i siti di gioco a fronte di compenso.

Ciò premesso, la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza a carico del Minutola emerge – anche con il supporto delle massime giurisprudenziali citate nel deferimento – dalla convergenza delle dichiarazioni accusatorie con l'esito della attività di polizia giudiziaria e delle intercettazioni acquisite. E' stato infatti correttamente rilevata la reiterazione delle telefonate intercorse, la reciprocità delle informazioni richieste ed il linguaggio criptico, più volte usato (con la desumibile consapevolezza della illiceità della condotta) nella comunicazione di specifiche circostanze, talora non perfettamente comprensibili dall'interlocutore, tanto da richiederne specifico chiarimento. Vanno ravvisati pertanto elementi gravi, precisi e concordanti di un costante rapporto di costoro con un gruppo di persone, aventi per oggetto scommesse effettuate "on line", dalle quali venivano tratti vantaggi economici.

Passando quindi alla specifica posizione del calciatore deferito, si rileva che il Minutola Giovanni è stato identificato attraverso l'utenza 340.*****, utilizzata nelle conversazioni con C.G., sebbene intestata alla cugina T. G., da lui stesso indicata nelle denunce di smarrimento presentate il 16.4.14 presso il Comm.to P.S. di San Cristoforo ed il 19.4.14 presso la stazione Carabinieri di piazza Dante. Egli inoltre è stato riconosciuto nelle allegate immagini registrate in occasione dell'incontro con il detto C.G., rivelatosi il suo referente gerarchico, e con tale I.P.; incontro organizzato telefonicamente proprio a mezzo della indicata utenza telefonica. Egli risulta indagato per aver fatto parte di una stabile associazione a delinquere, composta da più di 10 persone (art.416 c.1,2,3,5 CP) e costituita allo scopo di tenere una serie indeterminata di condotte illecite attraverso i siti sopra indicati, utilizzati all'interno di sale-scommesse, Internet point, C.E.D., C.T.D. ed esercizi commerciali di diversi siti c.d. "com", così consumando i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art.4 L.401/89), truffa aggravata ai danni dello Stato a mezzo di artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta (art.640 c.2 CP), riciclaggio e reimpiego di proventi da delitto (art.648 bis-ter CP); reati accertati in Catania e provincia fin dal 2016.

L'attività di agente dedito alla raccolta di scommesse emerge da varie conversazioni telefoniche. Tra queste, maggiormente significativa appare quella del 15.5.16 in cui L.F. diceva a C.G. di farsi dare dal Minutola una considerevole somma, di cui lo stesso Minutola aveva dato notizia (*"ho un mare di vincite. Gli do 5000 euro a loro ... devo prendere i soldi*). Evento simile emerge da conversazioni in data 25.5.16 e 11.6.16, nella prima delle quali C.G. chiedeva a L.F. di fornire l'importo di una vincita (*"puoi fare un giroconto al "Timoniere" di 10K. Se lo fai, fammi sapere che li vado a prendere"*) laddove trova conferma il riferimento di C.G. alla persona cui era intestato il numero di cellulare

usato dal Minutola. Ed ancora in quella del 24.7.16 il deferito, titolare di fatto della sala-scommesse Planetaria 365, respingeva con C.G. le critiche di L.F. (*“gli devi dire di non buttare minchiate con me perché intanto lui mi dovrebbe dare altri 10.000 euro”*). La non trascurabile quantità delle scommesse raccolte emerge pure dalla conversazione del 4.12.16 allorché il Minutola al medesimo interlocutore rappresentava che non poteva accettare scommesse di elevato importo (*“mi devi fare arrestare con ...? Mi arrestano con le schedine così ci posso fare 1000, 1500, 2000; non è che posso fare 5000 euro in secco Ho tutta la Finanza qui sotto”*), che avrebbero attirato l'attenzione dell'A.M.S.

Conferma della attività clandestina si è poi ottenuta il 16.2.18 dagli accertamenti secondo cui il titolare della sala scommesse veniva identificato in tale S.N., il quale alla polizia giudiziaria ammetteva di avere rilevato da due anni l'attività prima intestata a T.R., zia del Minutola. Ed ancor più si ricavava dalle precisazioni del 16.5.18 di L.F., secondo cui il Minutola di fatto gestiva -con un importo di incassi decisamente alto- tramite C.G. la agenzia Planet, convenzionalmente chiamata “Timoniere”, ubicata a San Cristoforo e fornita con sanatoria di regolare concessione.

Per quanto attiene alle Società Sportive deferite va preliminarmente rilevata la inconsistenza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla ADS Sporting Acicatena FC., concernenti sia (punto a) la nullità del deferimento per inesistenza del soggetto destinatario (A.S.D. Trecastagni) e la nullità della comunicazione della fissazione di udienza alla società Acicatena che (punto b) la mancata conclusione del procedimento entro i termini perentori previsti dal combinato disposto degli artt. 44 c.6, 112, 118, 119, 123, 125 C.G.S.. Ed invero dagli atti acquisiti si rileva che alla allora esistente A.S.D. Sporting Trecastagni, per cui risultava tesserato il Minutella, l'avviso di Conclusione delle Indagini (per le relative facoltà difensive) del 4.7.19 è stato regolarmente inviato il 23.7.19 e che per la stessa società dalle note dell'Ufficio postale deve ritenersi ivi depositata il 5.10.20 pure la notifica del deferimento inviata il 22.9.20. Quanto al punto b) va ricordato che secondo l'art.142 del nuovo C.G.S. (entrato in vigore il 17.6.20) “i procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva al momento della entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti” e che il presente procedimento era quindi già pendente poiché lo stesso è stato aperto a seguito della comunicazione di notizia del reato, inviata, a seguito di richiesta della Procura Generale dello Sport del 9.1.19, dalla Procura della Repubblica di Catania, sez. D.D.A.. Vale dunque il principio, secondo cui la impostazione del codice attuale appare diversa dalla disciplina contenuta nel codice previgente (art.32 ter c.4) in relazione alla quale era stata ritenuta la non perentorietà del termine (CFA SS.UU. 22.10.20, come numerose altre precedenti). Non può quindi nel presente caso ritenersi perentorio il termine di 30 giorni per il deferimento al Tribunale Federale Territoriale, anche considerando che sono state concesse proroghe per complessivi 60 giorni in data 8 aprile e 16 maggio 2019. Neppure può ritenersi violato il requisito di “idoneità allo scopo”, di cui all'art.11 C.G.S. CONI, posto che alla A.S.D. Acicatena è stata inviata notizia del procedimento il 2.10.20 ed inviati gli atti il 6.10.20.

Per quanto attiene alla responsabilità delle società A.S.D. Trecastagni FC (oggi Sporting Acicatena) e A.S.D. Real Citta' Di Paterno' (dalla stagione sportiva 2018-2019 denominata

A.S.D. Paterno' Calcio) si osserva che più volte (vedi per ultimo CFA del 4.9.20) la responsabilità oggettiva delle società è stata fondata sull'art.6 c.2 C.G.S., per cui ogni violazione commessa da soggetti che rappresentano o appartengono ad esse in quanto ha come unico presupposto il rapporto di tesseramento, costituente, anche da solo, l'elemento della connessione con la condotta illecita commessa. Osserva però il collegio decidente che non va ignorato il seguente art. 7, secondo cui "al fine di escludere o attenuare la responsabilità delle società ... il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art.7 c.5 dello Statuto". Ed invero, se la ratio dell'art.6 c.2 è quindi quella di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti, non può trascurarsi la natura della infrazione e la esistenza di un collegamento con l'attività sportiva o gestionale, cui il soggetto tesserato è tenuto. Orbene, nel caso di specie si tratta di condotte attinenti alla raccolta illecita di scommesse, non aventi per oggetto – e comunque non emerge dagli atti - gare delle società deferite, per cui gli autori erano tesserati, né disputate in ambito dilettantistico. Non si vede dunque come le società di appartenenza potessero apprendere dell'accadimento o comunque controllare che i loro calciatori non commettessero condotte illecite di quel tipo al di fuori dei luoghi sociali e del tempo dedicato alla attività sportiva. Va pertanto esclusa per le società deferite la responsabilità oggettiva loro addebitata.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a Minutola Giovanni la squalifica di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC nonché ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila).

Proscioglie dalla contestata violazione di responsabilità oggettiva le società sportive A.S.D. Sporting Trecastagni FC (oggi ASD Sporting Acicatena) e A.S.D. Real Città di Paternò (dalla stagione sportiva 2018-2019 denominata A.S.D. Paterno' Calcio), per le quale era tesserato all'epoca dei fatti Minutola Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 e 53 C.G.S..

Il Componente relatore
Dott. Sergio La Commare

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 19/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

La sig.ra Ingoglia Vitaliana (Presidente della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);

Il sig. Emwinghare Egbe (Calciatore della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);
società F.C.D. Eleonora Folgore.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Calcio a 5 serie D.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5123/132 del 28/10/2020:

- La sig.ra Ingoglia Vitaliana (Presidente della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti) per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 6 e 9 C.G.S. per aver consentito o comunque non impedito al calciatore Emwinghare Egbe di disputare le gare A.S.D. Primavera Marsala/FCD Eleonora Folgore del 29.2.20, A.S.D. Badia G./FCD Eleonora Folgore del 4.12.19, FCD Eleonora Folgore /APD Strasatti del 5.2.20, Pol. Bonagia/FCD Eleonora Folgore del 18.1.20, FCD Eleonora Folgore del 25.1.20, A.S.D. Calatafimi/FCD Eleonora Folgore del 1.2.20, FCD Eleonora Folgore/Sporting del 8.2.20 e FCD Eleonora Folgore/S. Alcamo del 22.2.20, nonostante lo stesso fosse privo di tesseramento per la di lui società;
- Il sig. Emwinghare Egbe (Calciatore della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 comma 6 e 9 C.G.S., per aver preso parte alle gare A.S.D. Primavera Marsala/FCD Eleonora Folgore del 29.2.20, A.S.D. Badia G./FCD Eleonora Folgore del 4.12.19, FCD Eleonora Folgore /APD Strasatti del 5.2.20, Pol. Bonagia/FCD Eleonora Folgore del 18.1.20, FCD Eleonora Folgore del 25.1.20, A.S.D. Calatafimi/FCD Eleonora Folgore del 1.2.20, FCD Eleonora Folgore/Sporting del 8.2.20 e FCD Eleonora Folgore/S. Alcamo del 22.2.20 senza averne titolo perché non tesserato;
- la società F.C.D. Eleonora Folgore ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal calciatore sig. Emwinghare Egbe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi dodici a carico della sig.ra Ingoglia Vitaliana (Presidente della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);

squalifica per nove gare a carico del sig. sig. Emwinghare Egbe (Calciatore della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);

ammenda di € 1.200,00 e punti uno di penalizzazione a carico della società F.C.D. Eleonora Folgore.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Calcio a 5 serie D stagione sportiva 2019-20 A.S.D. Primavera Marsala/FCD Eleonora Folgore del 29.2.20, A.S.D. Badia G./FCD Eleonora Folgore del 4.12.19, FCD Eleonora Folgore /APD Strasatti del 5.2.20, Pol. Bonagia/FCD Eleonora Folgore del 18.1.20, FCD Eleonora Folgore del 25.1.20, A.S.D. Calatafimi/FCD Eleonora Folgore del 1.2.20, FCD Eleonora Folgore/Sporting del 8.2.20 e FCD Eleonora Folgore/S. Alcamo del 22.2.20, è stato utilizzato il calciatore Emwinghare Egbe benchè privo di regolare tesseramento per la società F.C.D. Eleonora Folgore.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della F.C.D. Eleonora Folgore sig.ra Ingoglia Vitaliana e il calciatore sig. Emwinghare Egbe, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Inibizione per mesi sei a carico della sig.ra Ingoglia Vitaliana (Presidente della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);
 squalifica per otto gare a carico del sig. sig. Emwinghare Egbe (Calciatore della F.C.D. Eleonora Folgore all'epoca dei fatti);
 ammenda di € 500,00 e punti uno di penalizzazione da scontare nel primo campionato utile disputato dalla prima squadra a carico della società F.C.D. Eleonora Folgore.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 20/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. Darboe Carmin (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti);
 Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Juniores Regionale Under 19.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 005889/1037 del 21/11/2020:

- Il sig. Darboe Carmin (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 C.G.S. e 39, 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare A.S.D. Football Club Gattopardo/Raffadali 2018 del 13.11.20 e A.S.D. Football Club Gattopardo/Akragas del 04.12.2020, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa;

Fissata l'udienza dibattimentale la parte deferita, benchè regolarmente convocata, non ha fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si è presentata.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per due gare a carico del sig. Darboe Carmin (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti);

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Juniores Regionale Under 19 stagione sportiva 2019-20 A.S.D. Football Club Gattopardo/Raffadali 2018 del 13.11.20 e A.S.D. Football Club Gattopardo/Akragas del 04.12.2020, è stato utilizzato il calciatore Darboe Carmin benchè privo di regolare tesseramento per la società A.S.D. Football Club Gattopardo, certificazione medica per l'idoneità sportiva e relativa copertura assicurativa.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il calciatore sig. Darboe Carmin, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la richiesta della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

squalifica per due gare a carico del sig. Darboe Carmin (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti)

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 21/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
società A.S.D. Calcio Santa Venerina
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5770/490 del 11/11/2020:

- la società A.S.D. Calcio Santa Venerina Sporting Eubea ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Pulvirenti Mario (giudicato separatamente per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 450 del 20/06/2018 LND – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.)

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Calcio Santa Venerina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Calcio Santa Venerina, non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento e pertanto emerge la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Calcio Santa Venerina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 527/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Atletico Messina;

sig. Barbera Paolo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Messina);

sigg. Ando Francesco, De Tommasi Michele, Futia Mario, Interdonato Giovanni, Marchese Raffaele e Napolitano Giovanni, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/09/2020 proc. 4823/712 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Barbera Paolo;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ando Francesco, De Tommasi Michele, Futia Mario, Interdonato Giovanni, Marchese Raffaele e Napolitano Giovanni.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 180,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Barbera Paolo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Ando Francesco, De Tommasi Michele, Futia Mario, Interdonato Giovanni, Marchese Raffaele e Napolitano Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI